

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere

Art. 437 Ricorso per cassazione.

1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'[articolo 606](#), comma 1, lettere b), d) ed e).